



Copia

# COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta Andria Trani

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 226

**OGGETTO:** Proposta di approvazione al Consiglio Comunale del Piano Economico Finanziario e Relazione di accompagnamento del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari per l'anno 2013.

SETTORE: LL.PP. - MANUT.

### IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere:

**FAVOREVOLE**

in data 05/11/2013

F.to Ing. Sabino GERMINARIO

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere:

**FAVOREVOLE**

in data 07/11/2013

in sostituzione

F.to Dott. Samuele PONTINO

### IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 - lett. d) - del D.Lgs. n. 267/2000: vedi allegato

F.to Dott.ssa Maria Teresa ORESTE

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di novembre alle ore 18,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto LA SALVIA	Sindaco	P
Pietro BASILE	V. Sindaco	P
Sabino FACCIOLONGO	Assessore	P
Laura Simona LUPU	Assessore	P
Francesco MINERVA	Assessore	P
Leonardo PISCITELLI	Assessore	P
Giovanni QUINTO	Assessore	A
Cosimo Damiano ZANNOLFI	Assessore	P

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Relazione il Sindaco, su relazione-istruttoria del Dirigente Settore Ambiente, Ing. Sabino Germinario

## LA GIUNTA COMUNALE

*Premesso che*

- l'art. 14 del D.L. del 06/12/2011, n. 201, convertito in legge (con modificazioni) dall'art. 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387 della legge di stabilità per il 2013 (n. 228/2012), ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- ai fini della determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo, il Piano Economico Finanziario (PEF) e la relazione rappresentano l'indispensabile base di riferimento (art. 49, comma 8 del D. Lgs. 22/1997; art. 8 del DPR 158/1999) come conferma anche il comma 23 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, ai sensi del quale "Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente";
- ai fini della individuazione dell'"*autorità competente*" all'approvazione del citato Piano Economico Finanziario rilevano le seguenti disposizioni regionali:
  - a) la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012, contenente norme in materia di "rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali", che ha confermato nell'A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale; in particolare, per quanto concerne il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, la citata Legge Regionale ha confermato gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14, coincidenti con il territorio di ciascuna Provincia;
  - b) la Regione Puglia con la medesima legge n. 24/2012, all'art. 8 comma 3, ha definito come ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) il perimetro territoriale di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto;
  - c) con successiva Deliberazione n. 2147 del 23/10/2012 la Giunta Regionale ha individuato all'interno dell'ATO della Provincia Barletta-Andria-Trani la perimetrazione di n. 3 ARO – Ambito di Raccolta Ottimali per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati – fra cui l'ARO 2 composta dai Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino e Spinazzola;
  - d) con Decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 2/BT n. 2 del 02/10/2013, per i motivi nello stesso indicati, è stato approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione dei Comuni ARO 2 Barletta Andria Trani;

**Considerato** che nel Comune di Canosa di Puglia il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese Sangalli Giancarlo & C. srl/Ecolife srl in virtù di contratto stipulato in data 27.06.2012 - con repertorio n. 5 - dal Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/1, e registrato in data 05/07/2012 al n.3893 serie 3;

**Considerato, inoltre,** che è stata identificata nell'ARO 2/BT l'autorità competente preposta all'approvazione del Piano Finanziario proposto dal soggetto gestore, ferma restando l'approvazione da parte del Comune, al fine di recepire una serie di costi di pertinenza dello stesso –

quali ad esempio i costi di gestione amministrativa e di riscossione – indispensabili per la successiva definizione dell'articolazione tariffaria, di competenza comunale;

**Dato atto** che con Deliberazione della Giunta dell'ARO 2 Barletta Andria Trani n. 2 del 30/10/2013 è stato approvato il Piano Economico Finanziario completo di Relazione illustrativa redatto dall'Ufficio di Direzione del Servizio di cui al contratto rep. N. 5/2012, sulla base dei dati di gestione del soggetto appaltatore del servizio rifiuti nei Comuni di Andria e Canosa di Puglia, firmato dal Dirigente Tecnico dell'Ufficio Consortile dell'ATO Rifiuti Bacino BA/1;

**Ritenuto**, pertanto, di dover sottoporre al Consiglio Comunale l'approvazione dell'allegato Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013, limitatamente alla parte concernente il servizio svolto nel Comune di Canosa di Puglia, al fine di poter garantire la determinazione delle tariffe relative alla gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari;

**Visti** i pareri favorevoli di competenza espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000:

- dal Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione per quanto concerne la regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Settore Finanze per quanto concerne la regolarità contabile;

**Dato atto** che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e comma 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ha apposto sulla proposta il visto di conformità del seguente tenore:

“Proposta di Deliberazione di G.C., ad oggetto: “Proposta di approvazione al Consiglio Comunale del Piano Economico Finanziario e Relazione di accompagnamento del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari per l'anno 2013”.

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Canosa di Puglia, con riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto, proposta dal Dirigente del Settore Ambiente e recante i pareri favorevoli, rispettivamente, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del medesimo in data 5 novembre 2013 e del Dirigente del Settore Finanze in data 7 novembre 2013;

Richiamato quanto già dedotto nel proprio precedente visto di non conformità, datato 2 luglio 2013, sulla proposta di deliberazione di C.C., avente ad oggetto: “Approvazione schema di atto costitutivo e Statuto dell'Unione tra i Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino e Spinazzola (ARO2 – Barletta Andria Trani) per l'esercizio delle funzioni associate del Servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti” relativa alla definizione del modello organizzativo dell'ARO 2 Barletta Andria Trani nella forma dell'Unione dei Comuni, anziché della Convenzione, che si allega in copia, in quanto non rilevato in atti pubblicati e, pertanto, da ritenere non conosciuto nel suo contenuto;

ai sensi dell'art.97, comma 2 e comma 4 lett. d) del D. Lgs. n.267/2000,

esprime visto di NON CONFORMITA' relativamente al contenuto delle premesse del Piano Economico Finanziario, in particolare, di quanto riportato al punto 2 “Aspetti di carattere generale” delle stesse, del seguente tenore: “.....il 2013 si trova ad essere anche l'anno nel quale è entrato a regime il servizio, introdotto con il contratto Rep. N. 5/2012 sui comuni di Andria e Canosa di Puglia con modalità “porta a porta”, in coerenza con gli indirizzi regionali, e di prossima estensione sui restanti comuni di Minervino Murge e Spinazzola (estensione contrattuale rep. N. 6/2013 con avvio del servizio dal 7 ottobre 2013 su Spinazzola);

- i comuni anzidetti hanno individuato, per la gestione integrata dei servizi, un percorso ambizioso e complesso (da concludersi entro il 2013), che prevede l'affidamento del servizio ad un unico soggetto imprenditoriale, individuato a mezzo gara pubblica esperita dal Consorzio Rifiuti Bacino BA/1 ora in liquidazione: .....”, che contrasta con la normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica.

Tale principio è stato riaffermato più volte dalla Corte di Giustizia UE ( Sentenza 29 novembre 2012, nelle cause riunite C- 182/11 e C – 183/11; Sentenza 19 dicembre 2012, nella causa C- 159/11);

esprime visto di CONFORMITA' limitatamente ai contenuti del Piano Economico Finanziario, prodromici alla definizione della Tares del Comune di Canosa di Puglia, oggetto di separata proposta di

deliberazione di Giunta Comunale, ad oggetto : "Determinazione tariffe TARES anno 2013. Proposta al Consiglio Comunale", confermando le obiezioni sollevate in precedenza, per gli aspetti sopra descritti.

Tanto, per quanto di competenza. Canosa di Puglia, li 7 novembre 2013. Il Segretario Generale dott. ssa Maria Teresa Oreste

Proposta di Deliberazione di C.C. ad oggetto: "Approvazione schema di atto costitutivo e Statuto dell'Unione tra i Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino e Spinazzola (ARO2 – Barletta Andria Trani) per l'esercizio delle funzioni associate del Servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti".

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Canosa di Puglia con riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto, iscritta all'o.d.g. del Consiglio Comunale del 02.07.2013, proposta dal Dirigente del Settore Ambiente e recante i parerei favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del medesimo e del Dirigente del Settore Finanze;

Visti:

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante il T.U. delle leggi in materia di ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 32 "Unioni di Comuni", comma 7, che recita: *"Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati"*.
- La legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e, in particolare, il capo II " Disposizioni in materia di maggiori entrate", art. 14 "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" il cui comma 1 recita: *"A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni"*; visti, altresì, il comma 2, che recita: *"Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo"*; il comma 8, che recita: *"il tributo è corrisposto in base a tariffa ...."*; il comma 35, che recita: *" Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è versato esclusivamente al comune....."*;
- la legge 24 marzo 2012 n. 27, recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture" e, in particolare, l'art. 25 "Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali", che, testualmente recita: *"1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: << Art. 3 bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'art. 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali"*

che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate nel presente comma.....>>"; visto, altresì, il comma 4 del medesimo art. 25, che detta specifica disciplina in materia di affidamento di attività inerente la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 202 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica.

- La Legge Regionale 20.08.2012 n. 24, recante "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" e, in particolare, al Capo II "Norme in materia di rifiuti urbani e assimilati", l'art. 8 "Principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", comma 2, che recita: "Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è articolato funzionalmente nelle operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento"; comma 3, che recita: "La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne, l'efficienza, all'interno di ciascun ATO, può definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di raccolta ottimale (ARO).....";
- la Legge Regionale 13 dicembre 2012, n. 42 recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24" e, in particolare, l'art. 4 "Modifiche all'art. 10 della l. r. n. 24/2012" che prevede che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con deliberazione di Giunta regionale;
- la deliberazione di Giunta Regionale 23 ottobre 2012, n. 2147 recante "L.R. n. 24/2012. Perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale" con la quale è stata approvata la proposta di perimetrazione degli ARO, dalla quale si rileva che il Comune di Canosa di Puglia, insieme a quelli di Andria, Minervino Murge, Spinazzola, costituisce l'ARO 2 BAT;
- la deliberazione di Giunta Regionale 20 dicembre 2012 n. 2877, recante "L.R. n. 24/2012. Modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni" con la quale, tra l'altro, è stato stabilito "che i Comuni facenti parte dell'ARO adeguino il modello organizzativo a quello definito nello schema allegato alla presente deliberazione (Allegato1), che si intende così approvato";
- l'allegato 1 alla precitata deliberazione, recante "Modello di organizzazione dell'ARO e Schema di convenzione ex art. 30 D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm. ii.";

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 97, comma 2 e comma 4 lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000, dichiara la NON CONFORMITA' della proposta in oggetto, che non rispetta il modello organizzativo definito dalla Regione Puglia, giusta deliberazione di G. R. n. 2877/2012; viola i principi in materia di contenimento della spesa previsti dall'art. 9, comma 6, della legge n. 135 del 2012, prevedendo duplicazioni di organi (Segretario dell'Unione, Revisore,...) con riflessi sulla spesa pubblica. Tanto, per quanto di competenza. li, 02 luglio 2013. F.to Il Segretario Generale dott.ssa Maria Teresa Oreste

P.S. Al momento della disamina, la proposta non recava in allegato il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) punto 3) del D. Lgs. 267/2000. ("Modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni");

#### Visti

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 14 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito in legge (con modificazioni) dall'art. 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

**DELIBERA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del "Piano Economico Finanziario anno 2013 e Relazione di accompagnamento" proposto dall'Unione dei Comuni "ARO2 Barletta Andria Trani", giusta deliberazione di Giunta dell'Unione n. 2 del 30.10.2013, soggetto gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari, allegato al presente provvedimento per costituirne parte essenziale e sostanziale;
2. di dare atto che il Piano Economico Finanziario comprende tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori di competenza del Comune di Canosa di Puglia.

---

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Segretario Generale**

F.to

Dott. ssa Maria Teresa ORESTE

**Il Sindaco**

F.to

Dott. Ernesto LA SALVIA

**SI ATTESTA**

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia stata affissa per 15 giorni consecutivi dal 21 NOV. 2013 al - 5 DIC. 2013 al n. 1974 ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, li 21 NOV. 2013

SEGRETERIA GENERALE  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Donato Fasanelli

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li \_\_\_\_\_

SEGRETERIA GENERALE  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Donato Fasanelli

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia \_\_\_\_\_

SEGRETERIA GENERALE  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Donato Fasanelli